

Studio Legale
Avv. Pietro SIVIGLIA
Via A. Cimino, 65 – Reggio Calabria
Tel. 0965/811515 Fax. 0965/300960
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE CIVILE DI PISA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

con richiesta di ordinanza ex art. 700 C.p.c.

PER DIANO Patrizia, nata a Reggio Calabria il 24.06.1962 ed ivi residente al Viale Calabria n. 289, Codice Fiscale CNNMLS58T60H224H, rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 0965/300960, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

CONTRO

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15 è ex lege domiciliato.

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: 80022410486, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Firenze alla via degli Arazzieri n. 4 è ex lege domiciliato.

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE TOSCANA-AMBITO TERRITORIALE DI PISA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: 80007150503, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Firenze alla via degli Arazzieri n. 4 è ex lege domiciliato.

RESISTENTE

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti di classe di concorso A028 interessati alla mobilità 2016/2017 e che



vedrebbero mutata in peius la propria posizione lavorativa in caso di accoglimento del ricorso.

CONTROINTERESSATI

PREMESSA DI FATTO

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028, posto comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C (all. 2, 3 e 4), con anno di prova superato con esito positivo presso l'Istituto Comprensivo Statale "TERRANA" di Ardore (RC) (all. 5).

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati";*

Al comma 8 poi: *"I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza".*

Ebbene, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di assegnazione di sede definitiva per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso.

La stessa ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo il seguente preciso ordine:

AMBITI



1 CALABRIA AMBITO 0009
2 CALABRIA AMBITO 0010
3 CALABRIA AMBITO 0011
4 CALABRIA AMBITO 0012
5 CALABRIA AMBITO 0013
6 CALABRIA AMBITO 0001
7 CALABRIA AMBITO 0002
8 CALABRIA AMBITO 0003
9 CALABRIA AMBITO 0004
10 CALABRIA AMBITO 0005
11 CALABRIA AMBITO 0006
12 SICILIA AMBITO 0013
13 SICILIA AMBITO 0014
14 SICILIA AMBITO 0006
15 CALABRIA AMBITO 0007
16 CALABRIA AMBITO 0008
17 SICILIA AMBITO 0025
18 SICILIA AMBITO 0026
19 SICILIA AMBITO 0017
20 SICILIA AMBITO 0019
21 TOSCANA AMBITO 0018
22 TOSCANA AMBITO 0019
23 TOSCANA AMBITO 0020
24 TOSCANA AMBITO 0021
25 TOSCANA AMBITO 0011
26 TOSCANA AMBITO 0012
27 TOSCANA AMBITO 0013
28 TOSCANA AMBITO 0014
29 TOSCANA AMBITO 0015
30 TOSCANA AMBITO 0016
31 TOSCANA AMBITO 0017
32 TOSCANA AMBITO 0022
33 TOSCANA AMBITO 0023
34 TOSCANA AMBITO 0001
35 TOSCANA AMBITO 0002
36 TOSCANA AMBITO 0003
37 TOSCANA AMBITO 0004
38 TOSCANA AMBITO 0005
39 TOSCANA AMBITO 0006
40 TOSCANA AMBITO 0007
41 TOSCANA AMBITO 0008
42 TOSCANA AMBITO 0024
43 TOSCANA AMBITO 0025
44 TOSCANA AMBITO 0009
45 TOSCANA AMBITO 0010
46 LAZIO AMBITO 0025
47 LAZIO AMBITO 0026
48 LAZIO AMBITO 0017
49 LAZIO AMBITO 0018
50 LAZIO AMBITO 0019



51 LAZIO AMBITO 0020
52 LAZIO AMBITO 0021
53 LAZIO AMBITO 0022
54 LAZIO AMBITO 0023
55 LAZIO AMBITO 0024
56 LAZIO AMBITO 0027
57 LAZIO AMBITO 0028
58 LAZIO AMBITO 0001
59 CAMPANIA AMBITO 0004
60 CAMPANIA AMBITO 0005
61 CAMPANIA AMBITO 0006
62 CAMPANIA AMBITO 0023
63 CAMPANIA AMBITO 0024
64 CAMPANIA AMBITO 0025
65 CAMPANIA AMBITO 0026
66 CAMPANIA AMBITO 0027
67 CAMPANIA AMBITO 0028
68 ABRUZZO AMBITO 0009
69 ABRUZZO AMBITO 0010
70 MARCHE AMBITO 0009
71 MARCHE AMBITO 0010
72 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
73 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0017
74 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
75 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022
76 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007
77 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0008
78 SICILIA AMBITO 0001
79 SICILIA AMBITO 0002
80 SICILIA AMBITO 0003
81 SICILIA AMBITO 0023
82 SICILIA AMBITO 0024
83 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012
84 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0013
85 BASILICATA AMBITO 0004
86 BASILICATA AMBITO 0005
87 BASILICATA AMBITO 0001
88 BASILICATA AMBITO 0002
89 BASILICATA AMBITO 0003
90 UMBRIA AMBITO 0001
91 UMBRIA AMBITO 0002
92 UMBRIA AMBITO 0003
93 UMBRIA AMBITO 0004
94 UMBRIA AMBITO 0005
95 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
96 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002
97 PUGLIA AMBITO 0017
98 PUGLIA AMBITO 0018
99 MARCHE AMBITO 0001
100 MARCHE AMBITO 0002



SIGLA PROVINCIA AMBITO DI PARTENZA

101 RC CALABRIA AMBITO 0009
102 VV CALABRIA AMBITO 0012
103 CZ CALABRIA AMBITO 0001
104 CS CALABRIA AMBITO 0003
105 ME SICILIA AMBITO 0013
106 CT SICILIA AMBITO 0006
107 SR SICILIA AMBITO 0025
108 PA SICILIA AMBITO 0017
109 KR CALABRIA AMBITO 0007
110 AG SICILIA AMBITO 0001
111 RG SICILIA AMBITO 0023
112 PI TOSCANA AMBITO 0018
113 PT TOSCANA AMBITO 0020
114 LI TOSCANA AMBITO 0011
115 LU TOSCANA AMBITO 0013
116 MS TOSCANA AMBITO 0016
117 AR TOSCANA AMBITO 0001
118 PO TOSCANA AMBITO 0022
119 FI TOSCANA AMBITO 0004
120 GR TOSCANA AMBITO 0009
121 SI TOSCANA AMBITO 0024
122 BN CAMPANIA AMBITO 0004
123 SA CAMPANIA AMBITO 0023
124 PE ABRUZZO AMBITO 0009
125 PZ BASILICATA AMBITO 0001
126 MT BASILICATA AMBITO 0004
127 VT LAZIO AMBITO 0027
128 LT LAZIO AMBITO 0021
129 RI LAZIO AMBITO 0025
130 RM LAZIO AMBITO 0001
131 RA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
132 FO EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007
133 RN EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
134 PR EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012
135 BO EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
136 PG UMBRIA AMBITO 0001
137 TR UMBRIA AMBITO 0004
138 CB MOLISE AMBITO 0001
139 IS MOLISE AMBITO 0003
140 AN MARCHE AMBITO 0001
141 MC MARCHE AMBITO 0007
142 LE PUGLIA AMBITO 0017
143 TA PUGLIA AMBITO 0021

La domanda di mobilità veniva validata con il punteggio di pt 37 + 6 per il Comune di Ricongiungimento (all. 7).

Con mail inviata il 04.08.2016 alla ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di



mobilità con assegnazione di sede definitiva all'ambito territoriale TOSCANA AMBITO 0018 (Pisa), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE come da bollettino trasferimenti interprovinciali pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa (all. 8).

Dopo aver preso di detto bollettino, la ricorrente constatava che le era stato assegnato un ambito sito in una regione (Toscana) che, rientrava al 21° posto tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Inoltre non appariva, né appaiono tuttora, chiari né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati.

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato (all. 9).

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate.

Ma quello che di più meraviglia è vedere altri docenti che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente ed avendo partecipato alla medesima fase della mobilità (Fase C ossia docenti assunti da GAE nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015), sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla stessa.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti aspiranti tutti nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente con punteggio inferiore a quello della ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza:

BOVA	ROSA	08/09/1974	RC	27,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
CUIULI	GIUSEPPINA	17/12/1972	VV	12,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
CENTELLINI	MARGHERITA	21/04/1952	RC	21,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
COSTANZO	DANIELA	19/07/1961	CT	12,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
DIRITO	VINCENZA	30/11/1976	RC	17,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
FONDACARO	EMANUELA	26/10/1983	RC	15,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
SCOPELLITI	SIMONA	10/03/1972	RC	18,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011

In detto elenco, soprattutto, figurano ben 7 docenti assegnati all'ambito 11 ricadente nella provincia di Reggio Calabria ove risiede la ricorrente tutti assunti in fase C ex L. 107/2015.

Si vedano a supporto gli allegati elenchi.

Avverso l'erronea assegnazione di sede definitiva la ricorrente ha, quindi, già presentato,



in data 11.08.2016, la richiesta di conciliazione ex art. 17, co. 2 del CCNI (doc. 7), che ad oggi non ha sortito alcun effetto, né si è avuta alcuna risposta in merito da parte degli enti cui è stato indirizzato.

A ciò si aggiunga che si appalesa costituzionalmente illegittimo avere effettuato le operazioni di mobilità distinguendo i docenti secondo fasi (da 0 a d), ed in base a parametri discriminatori ed ingiustificati, come si dirà meglio infra.

Tanto sopra premesso, la Prof.ssa Patrizia DIANO, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ricorre a Codesto On.le Tribunale, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Sulla normativa che regola la fattispecie in esame

Il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie in esame, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. ***L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16*** (di cui si deposita stralcio con le norme attinenti alla fattispecie - all. 9) richiama espressamente quanto previsto dal ***Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016*** (si allega stralcio - all.10), dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

a-1 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che *"i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17"*. All'art. 8 si prevede che *"I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province.."*

All'art. 9, comma 10, si stabilisce che *"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15*



lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali."

a-2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017" sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

L'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che ***" I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ..."***

L'art. 6 -, rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.

"FASE C

1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."

L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.



L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.

Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto:

"EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

b- Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sede scolastica, atteso che le è



stato assegnato l'Ambito Territoriale di Milano, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (e peraltro non indicata in domanda), laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Salerno, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto. Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario (*non si comprende quale altro criterio avrebbe potuto adottarsi*), precisa che le posizioni in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA.

Si rileva, anzitutto, il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità della scuola primaria riportati nei bollettini resi dai diversi ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di trasparenza dell'algoritmo non consente di comprendere per quali ragioni la ricorrente nonostante abbia fatto domanda di mobilità per tutti gli ambiti della Regione Calabria non sia riuscita ad ottenere l'assegnazione di sede definitiva nonostante invece lo stesso sia stato ottenuto da insegnanti con punteggi molto inferiori di quello posseduto dalla ricorrente, con ciò violando il principio di merito ex art. 97 cost..

Dallo stesso Bollettino riportato in via esemplificativa tra i documenti allegati, non è dato riscontrare alcun criterio né alcuna indicazione circa i soggetti – nelle medesime condizioni della ricorrente – che hanno ottenuto la mobilità pur avendo punteggi ben inferiori a quello della ricorrente!

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato.



A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate.

È quindi ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL.

Ciò riguarda anche il procedimento "correttivo" avviato dal MIUR con l'avvio delle istanze di conciliazione cui sono seguite proposte conciliative completamente soddisfatti addirittura per docenti con minor punteggio della ricorrente che pure puntualmente aveva fatto istanza di conciliazione.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.*

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto



dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

ILLEGITTIMA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'algoritmo applicato alla mobilità straordinaria ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e così dando luogo ad una graduatoria nazionale completamente sballata.

Per stare solo al caso della ricorrente basti pensare che altri docenti, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla stessa.

A titolo esemplificativo, solo con riferimento agli ambiti della Regione Calabria, si indicano i seguenti aspiranti tutti nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente con punteggio inferiore a quello della ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza:

BOVA	ROSA	08/09/1974	RC	27,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
CUIULI	GIUSEPPINA	17/12/1972	VV	12,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
CENTELLINI	MARGHERITA	21/04/1952	RC	21,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
COSTANZO	DANIELA	19/07/1961	CT	12,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
DIRITO	VINCENZA	30/11/1976	RC	17,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
FONDACARO	EMANUELA	26/10/1983	RC	15,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011
SCOPELLITI	SIMONA	10/03/1972	RC	18,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011

Ancora, devesi rilevare come l'assegnazione d'ufficio su un ambito territoriale avviene, come indica l'articolo 2 comma 3 del CCNI, nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.

Anche in forza del predetto criterio, la ricorrente, immessa in ruolo nella Provincia di Reggio Calabria, non poteva essere assegnata all'Ambito 0018 della



Regione Toscana potendo essere tranquillamente soddisfatta in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria (0011).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa.

SULL'ILLEGITTIMA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SUBITA DALLA RICORRENTE

L'algoritmo applicato alla mobilità straordinaria ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e così dando luogo ad una graduatoria nazionale completamente sballata.

Occorre, inoltre, aggiungere, che nell'ambito delle operazioni di mobilità, si è verificata una gravissima disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Costituzione, tra i docenti interessati e ciò a causa della distinzione per fasi effettuata in forza dell'articolo 1 comma 108 della legge 107/2015 e dell'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016, che non hanno tenuto per niente conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità.

Non può tralasciarsi di evidenziare che l'art. 398 comma 1 del T.U. - che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall'O.M. 241/2016, impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Vieppiù, l'art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che *"I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici"*, ragion per cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero dovuto essere spostati dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.

Al contrario, l'O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neoimmessi in ruolo ad una mobilità nazionale, anche d'ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento, innescando un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'immissione in ruolo.

Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati



a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o in prossimità della stessa.

Si è quindi palesemente verificata un’inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella fase c (come appunto la ricorrente).

La prima sperequazione, consiste nell’aver dato priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma uno/due anni dopo.

Ulteriore sperequazione subita, consiste nel fatto che gli assunti nella fase C ex L. 107/2015, ai fini della mobilità, sono stati ingiustamente distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori e/o idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito, con priorità di questi ultimi. Ed invero, **mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l’ordine di preferenza nella relativa domanda di mobilità.**

E’ evidente che, quindi, gli assunti in fase “c” da Piano Straordinario siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti avrebbero avuto il diritto di conservare.

Il problema certamente sta a monte, in quanto non solo si appalesano illegittime per disparità di trattamento le norme sulla mobilità che relegano gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello nazionale, ma a loro volta deve ritenersi illegittimo e sperequativo lo stesso sistema di assunzioni operato per effetto del piano straordinario del 2015.

Sul punto occorre evidenziare che l’art 1 comma 100 della l. 107/2015 prevede lo



scorrimento “di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “*dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)*”.

Orbene, **secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, si sarebbe dovuto procedere all'assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi, solo a parità di punteggio, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e il merito.**

Posto quanto sopra, è evidente che, laddove si interpreti diversamente la L. 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 100 e 108 si pone certamente un problema di legittimità Costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della costituzione, violazione dell'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli e violazione dell'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza, 12 anni di servizio pre-ruolo, si è vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti idonei al concorso 2012 con pochissimi anni di servizio.

In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

Infatti, l'accesso alla mobilità è stato disposto a favore di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

L'iniquità del sistema adottato, frutto di una normativa palesemente incostituzionale, ha determinato un effetto paradossale e devastante: per cui insegnanti in avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente), sono costretti a trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre insegnanti giovani, risultati idonei al concorso 2012, magari senza avere



ancora una propria famiglia e senza avere maturato servizio pre-ruolo, si ritrovano ad insegnare sotto casa.

Si auspica, quindi, che l'Ill.mo Giudicante voglia sottoporre la questione di legittimità costituzionale rilevata all'art 1 comma 100 e 108 della L. 107/2015 e del O.M. 241/2016 per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, trasparenza e merito, tenendo presente che la predetta illegittimità è già stata sottoposta ad una prima valutazione del TAR del Lazio, sede di Roma che, in considerazione della stessa, ha deciso di sospendere interinalmente l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, **nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, in attesa della decisione sul merito della causa**(TAR Lazio, Ricorso 656/2016).

Tale sospensione cautelare, ha consentito ai relativi ricorrenti di richiedere all'Ambito Territoriale che ha gestito la propria domanda di mobilità di ottenere in ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'assegnazione alla sede dagli stessi richiesta, in attesa della decisione del merito della causa.

Si veda, anche, ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI del 16-9-2016 (accoglimento totale n. cronol. 28744/2016 del 16-09-2016) con la quale lo stesso Tribunale: ***"dichiara l'illegittimità dell'assegnazione della () all'Ambito Territoriale 0009-friuli Venezia Giulia (Udine) in luogo dell'Ambito Territoriale 0010-Puglia(Foggia) come ad essa spettante ..., nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria "***.

Ciò posto, si auspica che Codesto On.le Tribunale, anche sulla scorta del precedente giurisprudenziale richiamato, ed in considerazione della relativa ottemperanza da parte dell'Ambito territoriale della provincia di Torino, provveda all'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato eventualmente con decreto inaudita altera parte, idoneo e necessario ad assicurare una tutela reale al pari di quella riconosciuta ad altri soggetti in analoga posizione.

Sul periculum in mora

Sussistono, nel caso *de quo* tutte le condizioni richieste per l'ammissibilità del chiesto provvedimento cautelare. Per quanto sopra esposto ed in atti documentato, risulta sussistente anzitutto il *fumus boni juris*.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile. Difatti, la ricorrente vede compromessa la propria sfera relazionale oltre a vedere ingiustamente aggravata la propria prestazione a causa del trasferimento presso



l'Ambito Territoriale di Pisa, Istituto Comprensivo "Giampaolo Gamera" di Pisa e dunque ad oltre 850 Km dalla residenza.

Si rileva, peraltro, come **il tempo necessario per agire in via ordinaria pregiudica irrimediabilmente il diritto della ricorrente atteso che il giudizio ordinario non potrebbe mai concludersi prima della fine del corrente anno scolastico o, addirittura, della fine del triennio di assegnazione d'incarico atteso che per effetto della L. 107/2015 il docente risulta assegnato all'Ambito Provinciale per almeno tre anni.**

Valgano ad ulteriore sostegno le massime che seguono che, seppure inerenti al diverso caso dell'impugnativa del trasferimento, sono comunque applicabili al caso de quo:

“L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore” (Trib. Roma 20/1/2011, ord., Pres. Franchini Est. Armone, in Lav. nella giur. 2012, con commento di A. Piovesana, 797).

“I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa” (Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in Lavoro giur. 2001, pag. 778, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti).

“In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio, in D&L 2000, 400).

“Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro” (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù, in D&L 1999, 581).

“Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare il periculum in mora previsto da tale norma l'impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra



la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo" (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 579).

Peraltro, la mancata assegnazione de quo impedirebbe alla lavoratrice di prestare la dovuta assistenza alla madre, ultraottantenne e con gravissimi e documentati problemi di salute.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'invocata misura cautelare.

P.Q.M.

Voglia, l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previi gli incombenti di rito e rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via d'urgenza:

1. **ritenuto** il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva nella scuola secondaria di primo grado classe di concorso A028 in uno degli ambiti della Provincia di Reggio Calabria per come preferiti in domanda o, in caso di incapacienza, presso uno degli altri ambiti più vicini alla Regione Calabria secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;

2. **disporre**, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, ordinare agli enti resistenti di revocare e/o sospendere l'assegnazione della sede definitiva della ricorrente all'Ambito Campania 0001 disponendone, contestualmente, l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Reggio Calabria per come preferiti in domanda o, in caso di incapacienza, presso uno degli altri ambiti più vicini alla Regione di residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;

Nel merito:

1. **accertare, dichiarare e statuire**, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva nella scuola secondaria di primo grado classe di concorso A028 in uno degli ambiti della Provincia di Reggio Calabria per come preferiti in domanda o, in caso di incapacienza, presso uno degli altri ambiti della Regione Calabria secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;

2. **condannare**, in conseguenza gli enti resistenti a revocare in via definitiva l'assegnazione della sede definitiva della ricorrente all'Ambito Toscana 0018 disponendone, contestualmente, l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Reggio Calabria per come preferiti in domanda o, in caso di incapacienza, presso uno degli altri ambiti più vicini alla Regione di residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda;



3. Sollevare, ove ritenuto necessario, dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;

4. **condannare**, in conseguenza, gli enti resistenti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato, e che la stessa è ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché l'istante è titolare di un reddito, anche familiare, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. autocertificazione allegata).

Si dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di fax 0965/300960 e/o presso la seguente casella di posta elettronica certificata avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it.

IN VIA ISTRUTTORIA

Stante il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'algoritmo e delle modalità di funzionamento in base al quale sono stati resi i bollettini dei trasferimenti.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare.

SI PRODUCONO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Domanda di Assunzione ex L. 107/2015;
2. Proposta di assunzione fase C;
3. Accettazione nomina;
4. Contratto USP Pistoia;
5. Contratto IC TERRANAA;
6. Domanda di assegnazione sede definitiva;
7. Domanda di assegnazione sede definitiva mobilità validata;
8. Bollettino mobilità in entrata Ambito Territoriale Provinciale di Pisa;
9. Movimenti nazionali fase C classe di concorso A028;



10. Bollettino mobilità in entrata Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria;
11. Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 17 CCNI Mobilità.
12. O.M. n. 241/2016;
13. CCNI mobilità del 08.04.2016;
14. Certificazione di residenza e famiglia della ricorrente.

Reggio Calabria, 21.09.2016

Avv. Pietro SIVIGLIA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrente, classe di concorso A028, all'assegnazione della sede in uno degli ambiti della provincia di Reggio Calabria o in uno degli ambiti alla stessa più vicini secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda;
- La mobilità scolastica ha carattere nazionale e ciò implica che tutti i soggetti movimentati per la classe di concorso A028 cui appartiene la ricorrente hanno un potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti tutti i soggetti movimentati per la classe di concorso A028 cui appartiene la ricorrente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";



- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza le ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16.

Tutto ciò premesso, si

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i tutti i soggetti movimentati per la classe di concorso A028 cui appartiene la ricorrente:
- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;



- b) nome dei ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i soggetti movimentati per la classe di concorso A028 cui appartiene la ricorrente";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato ma non è dovuto il contributo unificato trovandosi le ricorrenti nelle condizioni previste per l'esenzione in forza della prescritta dichiarazione in atti.

Reggio Calabria, li 21.09.2016

Avv. Pietro SIVIGLIA

